

**LA SOCIETÀ UNIPERSONALE IN ARGENTINA: UN CONFRONTO CON L'ITALIA**

RICCARDO RUSSO

SOMMARIO: 1. L'unificazione del diritto civile e commerciale in Argentina: una premessa. – 2. La dottrina e la giurisprudenza argentina di fronte alla società unipersonale. Tesi a confronto. – 3. La nuova cornice normativa. – 4. Un primo bilancio della riforma: verso un intervento correttivo? – 5. La disciplina italiana tra spinta comunitaria e riforma del diritto societario. – 6. Uno sguardo più ampio: la società unipersonale nel contesto del MERCOSUR e della UE. Cenni. – 7. Conclusioni.

*1. L'unificazione del diritto civile e commerciale in Argentina: una premessa.*

In Argentina l'unificazione del Codice civile e di quello di commercio si deve alla recente *Ley* 26994, del 1° ottobre 2014<sup>1</sup>. Tuttavia, sollecitazioni in tal senso si rintracciavano già da tempo nella dottrina<sup>2</sup>, oltretutto in una lunga serie di progetti dalle alterne fortune<sup>3</sup>; a livello comparato, il legislatore argentino si è posto sulla falsariga di altre esperienze giuridiche, assunte come quella italiana a modello<sup>4</sup>.

Hanno preceduto l'accorpamento dei Codici i lavori preparatori della *Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación*, trasfusi in massima parte nel nuovo testo di legge. La Commissione si è mossa con la consapevolezza dell'avvenuta erosione, ad opera della legislazione speciale,

---

<sup>1</sup> La bibliografia in tema di evoluzione storica della codificazione argentina è naturalmente ampia: v. almeno PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, "El nuevo (proyecto de) Código civil y comercial de Argentina y la unificación del derecho de obligaciones y contratos", *Revista crítica de derecho privado*, 2013, 10, 381 ss.; ESTIGARRIBA BIEBER – PIRIS, "Unificación del derecho privado. Unificación de la legislación civil y comercial en la Argentina. Unificación de Principios del Derecho Privado Patrimonial en el Mercosur", in MARTORELL (diretto da), *Tratado de derecho comercial. Parte general*, I, Buenos Aires, 2010, 167 ss.; ETCHEVERRY, *Derecho Comercial y Económico. Parte General*, Buenos Aires, 1998, 90.

<sup>2</sup> Tra i molti, v. STIGLIZ, *Contratos civiles y comerciales. Parte general*, I, Buenos Aires, 2010 e LORENZETTI, *Tratado de los Contratos*, Buenos Aires, 2004.

<sup>3</sup> Si possono ricordare in proposito l'*Anteproyecto* di Juan Antonio Biliboni, nel 1926 seguito dal *Proyecto* dieci anni più tardi; l'*Anteproyecto* di Jorge Joaquín Llambías, nel 1954; il *Proyecto de Unificación* approvato dalla Camera dei deputati nel 1987, ma non dal Senato, e indicato sovente come *Proyecto* 1987); il *Proyecto de Unificación della Comisión Federal* della Camera, nel 1993 (*Proyecto* 1993 CF); infine, i progetti consegnati dalle Commissioni istituite dai decreti 468/1992 (*Proyecto* 1993 PEN) e 685/1995 (*Proyecto* 1998).

<sup>4</sup> Nel *Proyecto* 1998 si leggeva espressamente che "come avvenuto in Italia con l'emanazione del Codice del 1942", l'unificazione non avrebbe dovuto risolversi nella "dissoluzione del diritto civile né di quello commerciale intese come discipline tipiche", ma avrebbe permesso "l'abrogazione di distinzioni generalmente artificiose". Sulla confluenza del Codice di commercio nel Codice civile italiano, v. gli interessanti contributi di RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003, 315 e TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, 43 ss.

del primato codicistico; da qui, la presa di posizione sfavorevole a modifiche su apparati normativi estranei al Codice e, perciò, sostanzialmente autosufficienti<sup>5</sup>.

Con una vistosa eccezione, però.

I compilatori del *Proyecto* hanno invitato il legislatore a cogliere nella riforma l'opportunità per un intervento mirato sulla *Ley* 19950, del 3 aprile 1972, ora ribattezzata *Ley General de Sociedades*, anziché *Ley de Sociedades Comerciales*: si è così dato ingresso alla società azionaria unipersonale, seppure circoscrivendone come si vedrà l'applicazione.

## 2. La dottrina e la giurisprudenza argentina di fronte alla società unipersonale. Tesi a confronto.

Il legislatore storico argentino non dubitava che la pluripersonalità dei soci fosse elemento essenziale del contratto di società: l'art. 1 *Ley* 19950 richiedeva espressamente che alla costituzione della società partecipassero almeno due soggetti, residuando una deroga isolata per le società pubbliche (*Sociedades del Estado*)<sup>6</sup>. L'unipersonalità sopravvenuta aveva carattere esclusivamente interinale: nello spazio massimo di tre mesi la compagine societaria avrebbe dovuto reintegrarsi, pena lo scioglimento della società e la perdita della responsabilità limitata in capo al socio unico, seppure con riferimento alle obbligazioni sorte durante il periodo in cui questi avesse concentrato tutte le partecipazioni (art. 94 *Ley* 19950). Nelle società di capitali, la pluripersonalità di comodo, data dalla titolarità da parte di soci prestanomi di percentuali prossime allo zero, era censurata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perché considerata un espediente per conseguire surrettiziamente la responsabilità limitata<sup>7</sup>.

La tesi a sostegno dell'introduzione della società unipersonale degradava la pluripersonalità a semplice opzione di politica legislativa, negandole il valore assoluto di "condizione imprescindibile" della limitazione di responsabilità<sup>8</sup>; per giustificare tale impostazione, si enfatizzava l'attitudine dell'unipersonalità ad incrociare istanze provenienti dai piccoli imprenditori, restii a costituire società personali per via della prospettiva dalla responsabilità illimitata, e dei gruppi, intenzionati ad articolarsi internamente in più società controllate per intero dalla *holding*<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación*, 1.4., reperibili su [www.nuevocodigocivil.com](http://www.nuevocodigocivil.com).

<sup>6</sup> V. art. 2 *Ley* 20705, del 31 luglio 1974.

<sup>7</sup> HALPERIN, *Sociedades Anónimas*, Buenos Aires, 1978, 73. In giurisprudenza, *ex aliis*, v. CNCom (*Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial*), Sala E, 3 maggio 2005, *Inspección General de Justicia c/ Fracchia Raymond SRL*, JA, 2005, III, 776, e Id., Sala A, 27 giugno 2006, *Inspección General de Justicia c/ Boca Crece SA*, ED, 13/08/2007, 5.

<sup>8</sup> HUERTAS BURAGLIA, "Limitación de la responsabilidad del empresario individual. Conveniencia de la admisión de la figura", *La Ley Online*, 2004.

<sup>9</sup> VITOLO, "Pluralidad de socios en las sociedades comerciales", *La Ley*, 2005-D, 1317 ss.; PIAGGI, "Otra vez sobre la sociedad unipersonal", *ivi*, 1995, 827 ss.; ALEGRÍA, "La sociedad unipersonal", RDCO, 1994, 1 ss.; MOEREMANS, "Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada en el proyecto de unificación civil y comercial en la Argentina.

All'alternativa tra società pluripersonale o unipersonale, altri preferivano la figura dell'impresa individuale a responsabilità limitata, che avrebbe avuto il duplice pregio di consentire la limitazione della responsabilità in capo all'imprenditore, senza assoggettarlo alla disciplina societaria, non sempre adatta per il suo grado di complessità al fenomeno della piccola, o piccolissima, impresa<sup>10</sup>.

### 3. La nuova cornice normativa.

L'attuale art. 1, comma primo, *Ley* 19950, è il manifesto della mutata concezione del legislatore: "si avrà una società", recita la norma, "se una o più persone in forma organizzata secondo uno dei tipi previsti da questa legge si obbligano a effettuare conferimenti da destinare alla produzione o allo scambio di beni o servizi, partecipando ai benefici e sopportando le perdite". Il secondo e il terzo comma pongono però due limiti: *i*) la società unipersonale deve adottare esclusivamente la forma della società azionaria (*sociedad anónima*) – e perciò costituirsi esclusivamente "*por instrumento público y por acto único o per suscripción pública*" (art. 165 *Ley* 19950); *ii*) socio unico non può essere a sua volta una società unipersonale.

Quanto all'unipersonalità sopravvenuta, essa non è più causa di scioglimento della società, ma innesca una modificazione strutturale di diritto: la società anonima, la società in accomandita, semplice o per azioni, e la *sociedad de capital e industria*<sup>11</sup> si trasformeranno in tal caso in società anonime unipersonali, sempreché il numero dei soci non sia reintegrato entro tre mesi (art. 94 *bis Ley* 19950).

---

*Protección de los acreedores*", RDCO, 1990, 169 ss.; FARGOSI, "Anotaciones sobre la sociedad unipersonal", *La Ley*, 1989-E, 1028 ss.; MANÓVIL, "Establecimiento individual de responsabilidad limitada", *ivi*, 1987-C, 652 ss.; In argomento, cfr. FABIANI, *Società insolvente e responsabilità del socio unico*, *Quaderni Giur. Comm.*, Milano, 1999, 162, secondo il quale "società unipersonali e gruppi di società sembrano apparentemente figure antitetiche visto che evocano, l'una la semplicità dell'organizzazione dell'impresa e l'altra la complessità dei modelli organizzativi: ciò nondimeno accade ripetutamente che il modello della società unipersonale venga adoperato quale articolazione del gruppo societario", dal momento che "la società interamente posseduta può costituire comunque una autonoma articolazione per aree merceologiche, geografiche o semplicemente per dissociare il segmento industriale da quello dei servizi".

<sup>10</sup> VERÓN, "La empresa unipersonal de responsabilidad limitada", *La Ley*, 2006-C, 1058; MOSSO, "Consideraciones sobre la sociedad de un solo socio", *ED*, Buenos Aires, UCA, n. 10382, 16/11/2001, 1 ss.; ANAYA, "Sobre la reforma de la Ley de Sociedades", RDCO, 1990, 442 ss.

<sup>11</sup> Nella *sociedad de capital e industria*, disciplinata agli artt. 141 e ss. *Ley* 19950, vi sono due categorie di soci: i *socios capitalistas* apportano capitale, godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi dei soci della *sociedad colectiva* (accostabile alla società in nome collettivo del diritto italiano); i *socios industriales*, invece, conferiscono esclusivamente la propria opera. I primi rispondono in via sussidiaria, solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali; i secondi, invece, nella misura in cui non percepiscono guadagni. La ragione sociale non potrà recare il nome di un socio apportatore di opera, pena la comminatoria nei confronti di quest'ultimo della responsabilità in solido per le obbligazioni sociali: cfr. art. 2314, comma secondo, c.c.; v. ESCUTI, *Sociedades*, Buenos Aires, 2006, 156 ss.

Gli organi di gestione e controllo della società unipersonale sono necessariamente collegiali: il legislatore ha stabilito infatti che gli amministratori (art. 255, comma secondo, *Ley* 19950) e i sindaci (art. 284, comma secondo, *Ley* 19950) devono essere almeno tre. Altre disposizioni sono state dettate a tutela dei terzi e della collettività in generale: la denominazione della società deve riportare l'indicazione “*sociedad anónima unipersonal*” o l'acronimo “S.A.U.” (art. 164 *Ley* 19950); il capitale sociale è versato interamente al momento della costituzione (artt. 11, n. 4; 186, n. 3; 187 *Ley* 19950); la società unipersonale è soggetta alla vigilanza pubblica (art. 299, n. 7, *Ley* 19950)<sup>12</sup>.

#### 4. Un primo bilancio della riforma: verso un intervento correttivo?

Senza voler negare che l'introduzione della società unipersonale sia “una delle riforme più importanti” tra quelle approvate insieme al Codice unitario<sup>13</sup>, ricorre già nei primissimi scritti della dottrina la messa in luce di alcune criticità. Nel complesso, il recepimento dell'istituto è stato definito “molto limitato”<sup>14</sup>, per via delle restrizioni *ex art.* 1, commi secondo e terzo, *Ley* 19950.

La scelta di attribuire alla società unipersonale la forma dell'anonima rende più gravoso ai terzi conoscere il mutamento della persona del socio: la regola secondo cui il trasferimento della partecipazione è loro opponibile soltanto se iscritto nel *Registro Público de Comercio* si applica in via esclusiva alle *sociedades de responsabilidad limitada* (art. 152 *Ley* 19950), per le quali continua ad essere richiesta però la pluripersonalità<sup>15</sup>. Inoltre, la costituzione

---

<sup>12</sup> L'ordinamento argentino prevede due forme di controllo pubblico (*fiscalización estatal*): una attinente all'aspetto statico, o della costituzione, della società; l'altro al profilo dinamico, o del funzionamento. La *fiscalización estatal permanente* implica l'esercizio di entrambi i controlli; l'art. 299 *Ley* 19950 elenca le società soggette a tale modalità di *fiscalización*. Il legislatore, nell'*Exposición de motivos* della legge, ha affermato di aver predisposto controlli differenziati, a seconda che la società anonima sia “aperta” o “chiusa”: la vigilanza, secondo l'*intento legis*, dovrebbe essere più estesa nel primo caso, al fine di proteggere l'azionista. In concreto però l'elenco delle società sottoposte alla *fiscalización estatal permanente* ricomprende sia società aperte, sia società chiuse se, ad esempio, il loro capitale supera un determinato parametro dimensionale o esercitano servizi pubblici: v. FARINA, *Estudio de las Sociedades Comerciales*, Rosario, 1973, *passim*. La *fiscalización estatal permanente* comporta per la società l'obbligo di presentare all'autorità territorialmente competente le scritture contabili e le delibere assunte dagli organi sociali. In materia, v. gli atti del XXXII *Simposio Nacional de Profesores de Práctica Profesional – “Por la Ética en la Práctica Profesional”*, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud – Universidad Nacional de Santiago del Estero (U.N.S.E.), *Termas de Río Hondo*, 23 y 24 de setiembre 2010, riportati su [www.econ.uba.ar](http://www.econ.uba.ar) e ESCUTI (*supra*, n. 11), 320 ss.

<sup>13</sup> Così, BARBIERI, *Las sociedades unipersonales en el código civil y comercial*, [www.infojus.gov.ar](http://www.infojus.gov.ar).

<sup>14</sup> RICHARD, “*La sociedad unipersonal*”, in *Código Civil y Comercial de la Nación, Suplemento Especial. Aspectos Tributarios, comerciales y empresariales, contables*, Buenos Aires, 2015, 77 ss.

<sup>15</sup> VÍTOLO, “*La sociedad unipersonal. Idas y venidas en el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación*”, *Revista de Derecho Privado*, 2012, 2, 165 ss., [www.infojus.gob.ar](http://www.infojus.gob.ar).

della società anonima, dovendo avvenire come anticipato per atto pubblico, si rivela un costo per l'imprenditore<sup>16</sup>

La legge vieta alla società unipersonale di costituire una società dello stesso tipo; dal punto di vista strettamente letterale, non si rinviene tuttavia un divieto parallelo di concentrare, in un momento posteriore alla costituzione, tutte le partecipazioni e vi è divergenza sul significato della lacuna. Secondo alcuni, il divieto investe la sola fase della costituzione, potendosi ammettere che socio unico diventi nel tempo un'altra società unipersonale<sup>17</sup>; altri invece offrono un'interpretazione più coerente sul piano sistematico, proponendo un'accezione lata del divieto e richiedendo pertanto che il socio unico sia, in ogni fase, una persona fisica o una persona giuridica pluripersonale<sup>18</sup>.

La dottrina ha esaminato altresì il profilo dell'unipersonalità sopravvenuta: la sua espunzione dall'elenco delle cause di scioglimento della società è stata senz'altro una scelta inevitabile, dal momento che è consentita la costituzione per atto unilaterale della società azionaria, ed è simbolo del *favor* del legislatore per la continuità aziendale<sup>19</sup>. La *reductio ad unum* dei soci, che si protragga oltre tre mesi, è però come detto il presupposto della trasformazione per legge: un meccanismo che ha sollevato più di un'incertezza interpretativa. In primo luogo, escludendo un'applicazione analogica della disciplina della trasformazione facoltativa, si è evidenziata la necessità che il legislatore intervenga per scandire un procedimento *ad hoc*<sup>20</sup>; secondariamente, per un difetto di coordinamento, la trasformazione in società anonima unipersonale sembrerebbe obbligatoria soltanto per le società ricomprese all'elenco *ex art. 94 bis Ley 19950* (società anonima, società in accomandita, semplice o per azioni, e *sociedad de capital e industria*); da ciò discende la conseguenza – di non agevole giustificazione – per cui le società a responsabilità limitata e quelle in nome collettivo continuano ad operare pure in presenza di un socio unico, senza però potere essere costituite unilateralmente<sup>21</sup>.

Anche le disposizioni in tema di gestione e controllo riceveranno forse un prossimo ripensamento: è avvertito il rischio che l'obbligo di nominare almeno tre amministratori e altrettanti sindaci, combinato con la previsione della vigilanza pubblica, possa in concreto

---

<sup>16</sup> ACEVEDO, *La sociedad unipersonal en la Ley General de Sociedades*, 2015, [www.microjuris.com](http://www.microjuris.com).

<sup>17</sup> BALONAS, "La sociedad unipersonal como titular de una sociedad unipersonal", in AA.VV., *Las reformas al derecho comercial en el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación*, Buenos Aires, 2012, 269 ss.

<sup>18</sup> HAGGI – NISSEN, "Necesarias modificaciones en materia de sociedades unipersonales: alcances de la incapacidad de una sociedad unipersonal de integrar otra sociedad de esta naturaleza y el caso de la disolución de la sociedad por reducción a uno del número de socios", in AA.VV. (*supra*, n. 17), 265 ss.

<sup>19</sup> ACEVEDO, "Aspectos trascendentes del tratamiento de las sociedades unipersonales en el proyecto de incorporación a nuestro ordinamiento", *La Ley*, 2013, 101 ss.; HAGGI – NISSEN (*supra*, n. 18).

<sup>20</sup> VÍTOLO (*supra*, n. 15); ACEVEDO, (*supra*, n. 16).

<sup>21</sup> ACEVEDO (*supra*, n. 16).

disincentivare l'imprenditore, di piccole o medie dimensioni, a costituire una società unipersonale<sup>22</sup>.

5. *La disciplina italiana tra spinta comunitaria e riforma del diritto societario.*

L'ordinamento italiano, a differenza di quello argentino, consente la costituzione per atto unilaterale sia della s.p.a. sia della s.r.l.; la disciplina attuale è però il portato di un *iter* normativo complesso: il codice civile del 1942, con una soluzione di "compromesso"<sup>23</sup>, da un lato, situava nel difetto di pluralità di soci fondatori un'ipotesi di nullità della s.p.a. (art. 2332, n. 8, c.c. p.v.); dall'altro, prevedeva, per il solo caso di insolvenza della società e limitatamente al periodo in cui le azioni fossero state concentrate in un solo socio, che questi decadde dal beneficio della responsabilità limitata (art. 2362 c.c. p.v.). Regole analoghe seguiva peraltro la s.r.l. (artt. 2475, comma secondo, 2497, comma secondo, c.c. p.v.)<sup>24</sup>.

L'opzione del legislatore risultava in linea con la Relazione al codice civile (n. 943), restia a consentire la "limitazione della responsabilità nell'esercizio individuale dell'impresa"<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Secondo la previsione di MARTÍNEZ, "*Sociedad anónima unipersonal en la Argentina*", in AA.VV. (*supra*, n. 17), 301 ss., lo schema sarà impiegato per lo più da società di dimensioni elevate, al fine di costituire società filiali. In tema di controlli, si segnalano divergenze di vedute in dottrina: da un lato, è stato suggerito di sostituire i sindaci con un revisore esterno indipendente: v. VÍTOLO (*supra*, n. 15); dall'altro, invece, si è guardato con favore al rafforzamento dei controlli societari come rimedio a possibili frodi: v. BARBIERI (*supra*, n. 13).

<sup>23</sup> PIRAS, "Le nuove frontiere della unipersonalità societaria", in ABBADESSA – PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum G.F. Campobasso, 1, Torino, 2006, 334.

<sup>24</sup> Per un'ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali antecedenti all'introduzione della società costituita per atto unilaterale in Italia, si rinvia, per tutti, a SCOTTI CAMUZZI, "L'unico azionista", in COLOMBO – PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 2, Torino, 1991, 667 ss.

<sup>25</sup> La disciplina anteriore al 1942 è ricostruita nell'opera di SPIOTTA, *La società unipersonale: una parabola normativa*, Milano, 2012, 4 ss.; l'Autrice ricorda che il Codice di commercio del 1882 e, prima ancora, quello del 1865 stabilivano la costituzione plurilaterale della società, senza disciplinare la monosoggettività sopravvenuta. Nel silenzio del legislatore, quindi, erano maturati due orientamenti: il primo, maggioritario, favorevole alla continuazione della società anonima unipersonale con conseguente decadenza dell'unico socio dal beneficio della responsabilità limitata (*ex aliis*, VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali*, Milano, 1923, II, 462 ss.; L. MOSSA, "Responsabilità dell'unico socio di un'anonima", *Riv. dir. comm.*, 1931, II, 315 ss.); il secondo, minoritario, riteneva invece che il difetto sopravvenuto di pluralità dei soci fosse causa di scioglimento della società (v. almeno MANARA, "La pretesa personalità giuridica di una c.d. società anonima con un solo azionista", *Riv. dir. comm.*, 1911, 1059 ss.; BRAGANTINI, *L'anonima con un solo azionista*, Milano, 1940). Occorre ricordare la presenza anche di proposte apertamente favorevoli all'introduzione della società unipersonale, sulla base dell'argomento secondo cui "chi costituisce da solo un ente sociale o da solo lo amministra, per soddisfare bisogni delle società familiari, delle piccole industrie, delle società a catena o dell'unico responsabile, può dare un più vigoroso impulso all'impiego dei capitali individuali e collettivi a vantaggio dell'economia nazionale": così VIVANTE, "Contributo alla Riforma delle società anonime", *Riv. dir. comm.*, 1934, I, 314 ss.. Quanto alla giurisprudenza, essa affermava peraltro che la concentrazione in un solo socio delle azioni della anonima non avrebbe comportato né lo scioglimento di quest'ultima, con conseguente liquidazione, né all'estinzione della società, negando così che il patrimonio sociale si confondesse in via

Come nel diritto argentino, anche nel sistema italiano la prima eccezione alla regola della pluripersonalità si rinveniva nella legislazione settoriale: in particolare, in quella in tema di ristrutturazione degli enti pubblici creditizi<sup>26</sup> e riorganizzazione delle società o dei gruppi partecipati dallo Stato o da enti pubblici<sup>27</sup>. Fuori di queste specifiche ipotesi, il legislatore ha scartato per più decenni l'ipotesi della società unipersonale: il suo successivo riconoscimento non è avvenuto in modo spontaneo, ma forzatamente e a seguito dell'emanazione a livello comunitario della Dodicesima direttiva<sup>28</sup>, il cui fine principale era di rendere omogenee le legislazioni continentali in materia<sup>29</sup>. Liechtestein (dal 1926)<sup>30</sup>, Danimarca (1973)<sup>31</sup>, Germania (1980)<sup>32</sup>, Francia (1985)<sup>33</sup>, Olanda (1986)<sup>34</sup>, Portogallo (1986)<sup>35</sup> e Belgio (1987)<sup>36</sup> già consentivano infatti la società unipersonale. Tra gli altri scopi

---

immediata con quello del socio unico: tra le altre, v. Cass., 5 luglio 1928, *Riv. dir. comm.*, 1929, II, 154 ss., con nota adesiva di SRAFFA, "L'esistenza formale di una società con un solo azionista".

<sup>26</sup> V. artt. 1, l. 30 luglio 1990, n. 218, e 6, comma secondo, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

<sup>27</sup> Artt. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58; 12, comma ottavo, l. 23 dicembre 1992, n. 498; 56, comma secondo, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; 10, comma primo, d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge da l. 30 luglio 1994, n. 474. In argomento, v. NAZZICONE, *Le società unipersonali*, Milano, 1993, 5 ss.

<sup>28</sup> Per un'approfondita disamina del fenomeno a livello europeo, si rinvia a WEIGMANN, "Società di un solo socio", in *Dig. comm.*, IX, Torino, 1997, 212 ss.; SCOGNAMIGLIO, "La disciplina della s.r.l. unipersonale: profili ricostruttivi", *Giur. Comm.*, 1994, I, 237 ss.; ANGELICI, "Società unipersonali: l'esperienza comparatistica", *Società*, 1993, 893 ss.

<sup>29</sup> Direttiva n. 89/667/CEE del 21 dicembre 1989, consultabile su [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

<sup>30</sup> Ci si riferisce all'*Anstalt*, istituto introdotto dal *Personen und Gesellschaftrecht* del 20 gennaio 1926, rispetto al quale si rimanda alle osservazioni di BARBIERA, "Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali", in SHLESINGER (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2010, 47 ss., secondo cui si tratta di "una persona giuridica associativa (*Verbandperson*) che col suo patrimonio risponde solo nei confronti dei suoi creditori" e che può essere costituito anche da un solo soggetto. L'*Anstalt* si distingue però dalle persone giuridiche associative tipiche in quanto "le sue determinazioni volitive non sono autonome, ma eteronome, cioè riconducibili alla volontà del fondatore o dei fondatori". L'ordinamento societario del Granducato differenzia tra *Anstalt*, persona giuridica a struttura unipersonale e impresa individuale a responsabilità limitata; secondo l'Autore è a quest'ultima figura a cui più si avvicina la disciplina della direttiva n. 89/667/CEE del 21 dicembre 1989, fermo restando che l'impresa individuale a responsabilità limitata non assume la forma societaria.

<sup>31</sup> La l. 13 giugno 1973, n. 371 ha previsto la costituzione unilaterale delle s.r.l.; la successiva l. 17 dicembre 1992, n. 61 ha invece esteso la disciplina alle s.p.a.. V. "La società unipersonale in Danimarca", *Riv. soc.*, 1988, 870 ss. e LINDE, "Modificate le leggi societarie danese", *Società*, 1993, 1135 ss.

<sup>32</sup> V. l. 4 luglio 1980. Cfr. SPOLIDORO, "La costituzione unipersonale delle società a responsabilità limitata in Germania", *Riv. soc.*, 1988, 837 ss.

<sup>33</sup> V. l. n. 85-697 dell'11 luglio 1985. Cfr. "La legge francese sulla «*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*»", *Riv. soc.*, 1988, 865 ss.; FLORES – MESTRE, "L'*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*", *Revue des sociétés*, 1986, 15 ss.; PISAPIA, "Società unipersonale: la società francese", *Società*, 1993, 1003 ss.

<sup>34</sup> V. l. 16 maggio 1986. Cfr. "La società unipersonale nei Paesi Bassi", *Riv. soc.*, 1988, 869.

<sup>35</sup> Il d.l. 25 agosto 1986, n. 248 ha introdotto in realtà l'*establecimiento mercantil individual de responsabilidad limitada*, strumento "appositamente ideato per risolvere il problema della limitazione di responsabilità dell'imprenditore individuale, ma diverso dalla società nascente con un unico socio (...), istituto che il

perseguiti del legislatore comunitario, quello di arginare il fenomeno della c.d. “società di comodo” e permettere agli imprenditori individuali degli Stati membri di disporre di uno strumento idoneo a limitare la propria responsabilità al patrimonio conferito nell’attività d’impresa<sup>37</sup>. A tali motivazioni, la dottrina ne aggiungeva a suo tempo una ulteriore, ovvero quella di incentivare l’utilizzo della s.r.l. unipersonale perché “strumento visto di buon occhio” dai creditori – *in primis* banche ed enti finanziari – in grado di ottenere garanzie personali da parte dell’unico socio<sup>38</sup>.

La direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88, “spazzando d’un sol colpo posizioni legislative e atteggiamenti mentali e impianti concettuali consolidati”<sup>39</sup>; in un primo momento, con una scelta inversa a quella argentina, il nostro Paese ha previsto esclusivamente la società unipersonale a responsabilità limitata<sup>40</sup>, non avvalendosi così della facoltà, pure prevista dalla direttiva, di consentire la s.p.a. unilaterale (art. 6), perché ritenuta eccessivamente invasiva<sup>41</sup>. La nuova disciplina si componeva di più tasselli: comminava la perdita del beneficio della responsabilità limitata come reazione alla violazione delle regole relative ai conferimenti *ex art.* 2476, commi secondo e terzo, c.c. e agli obblighi pubblicitari ai sensi dell’art. 2475 *bis* c.c. (art. 2497, comma secondo, lett. b) e c), c.c.); in caso di insolvenza della società, si manteneva la regola della responsabilità illimitata dell’unico quotista, qualora questi fosse stato una persona giuridica o socio di altra società di capitali (art. 2497, comma secondo, lett. a), c.c.).

---

legislatore portoghese è poco propenso ad accettare per un’innata fedeltà all’idea della società come contratto”: così BALZARINI, “L’impresa individuale a responsabilità limitata in Portogallo”, *Riv. Soc.*, 1988, 848.

<sup>36</sup> V. l. 14 luglio 1987. Cfr. WYMEERSCH, “L’introduction de la société unipersonnelle en droit belge”, *Riv. soc.*, 1988, 834 ss. e AFSCHRIFT – DE HEMPTINNE, “La loi 14 juillet 1987. La société unipersonnelle”, *Revue pratique des sociétés*, 1989, 3, 198.

<sup>37</sup> V. *Considerando* n. 5 della direttiva 89/667/CEE. In argomento, si legga PETRAZZINI, “S.r.l. unipersonale come holding?”, *Giur. It.*, 1996, 362 ss.

<sup>38</sup> “Questi creditori (...) saranno al riparo dal concorso dei creditori personali del socio unico sul patrimonio dell’impresa e potranno comunque assicurarsi, grazie alla loro forza contrattuale, un diritto di garanzia da far valere sul patrimonio personale dell’unico socio, magari assistito dalla costituzione di un’ipoteca o di un pegno”: così, SPOLIDORO, “La legge sulla s.r.l. unipersonale”, *Riv. Soc.*, 1993, 117.

<sup>39</sup> COTTINO, “Dal ‘vecchio’ al ‘nuovo’ diritto azionario: con qualche avviso ai naviganti?”, in COTTINO – SARALE (a cura di), *Società per azioni. Costituzione e finanziamento*, in *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2013, 4.

<sup>40</sup> D.lgs. 3 marzo 1993, n. 88, in attuazione della l. delega 19 febbraio 1992, n. 142.

<sup>41</sup> Tra gli altri, v. IBBA, “La s.r.l. unipersonale tra alterità soggettiva e separazione patrimoniale”, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, IV, Milano, 1998, 254 ss.; FABIANI (*supra*, n. 9), 166 evidenzia l’elevato grado di “prudenza” a cui il legislatore si è attenuto, inizialmente, nell’arginare il beneficio della responsabilità limitata.



Non ponendo alcuna correlazione tra unipersonalità e parametri dimensionali della società<sup>42</sup>, il legislatore italiano aveva però determinato tra s.r.l. e s.p.a. un'asimmetria non sostenibile, rimossa infatti dalla riforma del diritto societario: oggi, la s.p.a. può essere costituita per atto unilaterale (art. 2328, comma primo, c.c.), così come la s.r.l. (art. 2463, comma primo, c.c.); delle obbligazioni sociali risponde soltanto il patrimonio della società unipersonale, s.p.a. o s.r.l. (artt. 2325, comma primo, e 2462, comma primo, c.c.); l'accesso alla limitazione di responsabilità non è più subordinato alla circostanza per cui il socio unico sia persona fisica o socio unico di una sola società. Residua pur tuttavia un'ipotesi di responsabilità illimitata del socio, che "in caso di insolvenza", risponderà illimitatamente per le obbligazioni sorte nel tempo in cui egli abbia concentrato l'intera partecipazione o tutte le azioni, quando i conferimenti in denaro non siano stati effettuati secondo quanto dettato dall'art. 2342 c.c., per le s.p.a., e dall'art. 2464 c.c., per le s.r.l., o fino a quando egli non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari *ex artt.* 2362 (s.p.a.) e 2470 c.c. (s.r.l.)<sup>43</sup>.

L'inciso "in caso di insolvenza" merita più di una precisazione.

Innanzitutto, pare doversi concludere per la mancata coincidenza tra l'opzione lessicale del legislatore della riforma e lo stato di insolvenza rilevante *ex art.* 5 l. fall.: ai fini della responsabilità illimitata del socio unico rileva piuttosto un'accezione di insolvenza intesa come "oggettiva insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei debiti"<sup>44</sup>. Inoltre, si può osservare che la responsabilità illimitata dell'unico azionista ha carattere sussidiario, potendo essere fatta valere dai creditori sociali "solo dopo che sia stato infruttuosamente escusso il patrimonio sociale o comunque risulti oggettivamente l'insufficienza dello stesso"<sup>45</sup>.

L'insolvenza non è *in re ipsa* causa sufficiente a fondare un'ipotesi di responsabilità illimitata del socio unico; essa piuttosto è "mero presupposto"<sup>46</sup> della possibile responsabilità illimitata, le cui cause sono però altrove, ovvero nella violazione di prescrizioni organizzative e pubblicitarie. È quindi tale violazione, unita allo stato di insolvenza della società, a provocare la reazione dell'ordinamento e determinare così la perdita, in chiave di sanzione, della responsabilità illimitata<sup>47</sup>. Infine, argomentando *ex art.*

<sup>42</sup> A livello comparato, si riscontrano ordinamenti, come il Belgio, in cui tale correlazione è stata invece prevista, con il risultato di riservare lo strumento dell'unipersonalità alle piccole imprese: v. l. 14 luglio 1987.

<sup>43</sup> Netto il giudizio di COTTINO (*supra*, n. 39), 4, secondo cui la responsabilità illimitata risulta relegata "all'ipotesi, residuale e assai improbabile, dell'improvvida o distratta omissione da parte del padre padrone di una società per azioni degli adempimenti sostanziali e pubblicitari previsti" dalla legge.

<sup>44</sup> SANFILIPPO, "Commento *sub art.* 2362 c.c.", in NICCOLINI – STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 425.

<sup>45</sup> CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Milano, 2013, 176; RESCIGNO, "L'unico azionista", in CAGNASSO – PANZANI (diretto da), *Le nuove s.p.a.*, 1, Bologna, 2010, 363.

<sup>46</sup> PIRAS (*supra*, n. 23), 342.

<sup>47</sup> Il termine "sanzione" è contemplato dalla Relazione di accompagnamento alla Riforma (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). ZANARONE, "Della società a responsabilità limitata", in SCHLESINGER (*supra*, n. 30), 181 specifica

147 l. fall., si giunge a prevedere un'ipotesi di immunità dal fallimento per il socio unico di s.p.a. o di s.r.l.<sup>48</sup>; la disposizione prevede infatti espressamente che la sentenza dichiarativa di fallimento “produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, soltanto se pronunciata nei confronti di società composte – istituzionalmente – da soci illimitatamente responsabili, e ciò indipendentemente che a rispondere in modo illimitato siano tutti i soci (come nella s.n.c.) o solo una categoria di essi (come nella s.a.s. e nella s.a.p.a.).

A breve distanza dall'approvazione della riforma, si è sostenuto che la disciplina della società unipersonale salvaguardasse più l'interesse sociale che non gli interessi dei creditori: la limitazione di responsabilità del socio unico diminuirebbe la tutela dei creditori sociali della s.p.a., tipo sociale “prettamente” utilizzato per l'esercizio dell'impresa medio-grande<sup>49</sup>. Più recentemente, si è invece osservato che il legislatore “non reputa più che la «posizione» dell'unico socio rappresenti una anomalia (o un rischio di vanificazione) del sistema delle regole di funzionamento della società di capitali tale da imporre il superamento della regola della limitazione di responsabilità”<sup>50</sup>; l'atteggiamento di “sospetto” nei confronti dell'unipersonalità ha ceduto quindi il passo alla presa d'atto che la presenza di un socio unico di società di capitali non è una “situazione elusiva da colpire”, quanto invece una “legittima esigenza dei rapporti di impresa”<sup>51</sup>. La responsabilità limitata è divenuta perciò “modalità ordinaria” di esercizio di qualsiasi iniziativa economica, nell'ambito di una prospettiva generale di “favore” e di “stimolo” per l'investimento di

---

però che per “sanzione” deve intendersi “non già, genericamente, una qualsiasi reazione dell'ordinamento alla violazione del medesimo, ma, più specificamente, una misura afflittiva posta a tutela di un interesse di carattere generale, e quindi ancorata necessariamente ad una fonte legale, anche se si fa leva per la sua attivazione sul portatore di un interesse privato (quali sono certamente i creditori sociali di fronte alla responsabilità illimitata dell'unico socio)”. La decadenza dal beneficio della responsabilità limitata è stata altresì ricondotta alla figura delle c.d. pene civili: così in BENAZZO, *Le “pene civili” nel diritto privato d'impresa*, Milano, 2005, 307 ss.. In argomento, v. anche SCOGNAMIGLIO, “L'impresa azionaria unipersonale (spunti dagli scritti di Giorgio Oppo sulla riforma organica del diritto societario)”, *Riv. dir. civ.*, 2015, 451 ss.

<sup>48</sup> Cfr. Cass., 14 aprile 2010, n. 8964, *Foro pad.*, 2010, 681 con nota di BIANCHI; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2711, *Fall.*, 2009, 1399, con nota di PLATANIA, “L'estensione del fallimento all'unico socio di società di capitali”; Cass., 12 novembre 2008, n. 27013, *Foro It.*, 2009, I, 1425 ss.. Per la dottrina, v. PIRAS (*supra*, n. 23), 346. Nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 147 l. fall., si era affacciato l'orientamento favorevole al fallimento per estensione del socio unico di s.r.l.: v. Trib. Roma, 9 giugno 2004, *Dir. fall.*, 2005, 2, 1037, con nota di GANGEMI, “Il fallimento in estensione del socio unico di società a responsabilità limitata”, ed in *Società*, 2005, 194, con nota di SPAGNOLO, “Responsabilità del socio quasi totalitario”. Per la dottrina, v. per tutti le osservazioni di SPIOTTA (*supra*, n. 23), 341 ss., ove sono riportati anche ampi riferimenti bibliografici in tema.

<sup>49</sup> Così SPARANO – ADDUCCI, “Il nuovo diritto societario italiano alla luce dei principi del piano d'azione comunitario”, *Società*, 2004, 237.

<sup>50</sup> RESCIGNO (*supra*, n. 45), 344.

<sup>51</sup> MINUTOLI, “Riflessioni sulla responsabilità illimitata del socio unico di società di capitali”, *Società*, 2005, 1364.

capitali<sup>52</sup>. È conseguente ritenere che il rapporto tra responsabilità limitata e responsabilità illimitata sia ricostruibile in termini di “regola” (la prima) ed “eccezione” (la seconda)<sup>53</sup>.

Dal punto di vista organizzativo, la società di capitali unipersonale si pone come modello “intermedio” tra quello “destrutturato” dell’impresa individuale e quello collettivo, societario e pluripersonale<sup>54</sup>.

Il legislatore italiano non ha creato un nuovo tipo di società, dal momento che la struttura dell’organizzazione interna della s.p.a. e della s.r.l. monosoggettiva non risulta oggetto di disciplina peculiare<sup>55</sup>. In seno alla dottrina italiana, è sorto quindi il dubbio se il socio unico di società di capitali possa esercitare poteri di gestione: la soluzione al problema richiede di esaminare separatamente il caso della s.p.a. e della s.r.l.. Com’è noto, l’art. 2380 *bis* c.c. attribuisce in via esclusiva agli amministratori della società azionaria la gestione, precludendo tale funzione ai soci riuniti in assemblea<sup>56</sup>: per il brocardo secondo cui *ubi lex voluit dixit*, la mancata previsione da parte del legislatore di una deroga all’art. 2380 *bis* c.c. fa sì che la norma si applichi anche al caso della s.p.a. unipersonale. Ragionando diversamente, si è ipotizzato che il socio unico, giacché titolare di una “posizione di controllo, addirittura totalitario” sulla s.p.a., eserciti un’attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497 sexies* c.c.<sup>57</sup>.

Quanto invece alla s.r.l., la sua disciplina difetta di una disposizione simmetrica all’art. 2380 *bis* c.c.: la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori è attratta in massima parte nell’orbita dell’autonomia statutaria, con la conseguenza che lo statuto può concentrare nei soci la totalità dei poteri gestori, fermo restando che “l’identità tra le persone dei soci e degli amministratori non esclude la diversità dei ruoli e delle funzioni e la soggezione a regole diverse nell’una e nell’altra veste”<sup>58</sup>. Si può notare tuttavia che il

---

<sup>52</sup> SCOGNAMIGLIO (*supra*, n. 47), 451 ss.

<sup>53</sup> COTTINO (*supra*, n. 39), 4.

<sup>54</sup> PIRAS (*supra*, n. 23), 349 ss., osserva infatti che nel modello intermedio, “individuale, ma di tipo societario”, si crea “una struttura esterna alla sfera giuridico-patrimoniale del conferente costruita, a tutti gli effetti, come centro autonomo di imputazione di rapporti, con pienezza di prerogative e di attributi”.

<sup>55</sup> Cfr., tra gli altri, SPOLIDORO (*supra*, n. 38) 97; FABIANI (*supra*, n. 9), 167; COSTA, “La società a responsabilità limitata con unico socio”, *Vita not.*, 1993, 41.

<sup>56</sup> La dottrina italiana riconosce che si tratta di una disposizione “di sistema”, ma nega alla stessa carattere di “assoluto tipologico”; l’osservazione muove dall’interpretazione *a contrariis* dell’art. 2497, comma primo, c.c., secondo cui “nei limiti dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, è legittimo esercitare l’attività di direzione e coordinamento”, che si risolve in “un’attività sistematica di indirizzo strategico delle scelte gestorie”; nulla osterebbe quindi a che “comportamenti legittimi se tenuti *de facto*” possano “essere statutariamente dedotti come oggetto di deliberazioni assembleari, allora vincolanti, ferma restando la responsabilità degli amministratori”: v. MONTALENTI, *Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari*, Milano, 2011, 116 ss.

<sup>57</sup> La tesi è esposta, seppure accompagnata da qualche perplessità, da SCOGNAMIGLIO (*supra*, n. 47), 451 ss.

<sup>58</sup> RIVOLTA, “I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata”, in ABBADESSA – PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, Torino, 2007, 3, 523 ss.;

legislatore non attribuisce esplicitamente ai soci (o al socio unico) di s.r.l. il potere di impartire istruzioni agli amministratori<sup>59</sup>.

Si tratta, a ben vedere, di un'incertezza che difficilmente potrebbe presentarsi nel sistema argentino, in cui l'unipersonalità ha un riflesso immediato sulla composizione dell'organo di gestione, imponendo la nomina di almeno tre amministratori (art. 255, comma secondo, *Ley* 19950).

#### 6. Uno sguardo più ampio: la società unipersonale nel contesto del MERCOSUR e della UE. Cenni.

Esaminata la disciplina in vigore nei due Paesi, merita concentrarsi sul ruolo della società unipersonale nelle strutture sovranazionali a cui essi aderiscono: ovvero, il *Mercado Común del Sur* (MERCOSUR) per l'Argentina e l'Unione europea per l'Italia.

In entrambi i mercati è diffusa la tendenza a limitare la responsabilità dell'imprenditore individuale. Il Paraguay<sup>60</sup>, il Cile<sup>61</sup> e il Brasile<sup>62</sup> hanno introdotto, rispettivamente nel 1983, nel 2003 e nel 2011, l'*Empresa Individual de Responsabilidad Limitada*; la legislazione colombiana, invece, contempla dal 2008 la *sociedad por acciones simplificada* (SAS), che può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente a quanto conferito<sup>63</sup>.

Quanto al versante europeo, la proposta di direttiva della Commissione del 9 aprile 2014 e il successivo testo di compromesso approvato dal Consiglio il 28 maggio 2015, in vista della presentazione al Parlamento, sono segni di un rinnovato interesse per la materia<sup>64</sup>. La Commissione ha rilevato innanzitutto che “costituire società a responsabilità

---

sull'imprescindibilità dell'organo gestorio nella s.r.l., v. su tutti CAGNASSO, “La società a responsabilità limitata”, in COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2007, 283 ss. e ID., “Introduzione alla disciplina della società a responsabilità limitata”, in COTTINO – BONFANTE – CAGNASSO – MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2009, 906 ss.

<sup>59</sup> L'osservazione si deve nuovamente a SCOGNAMIGLIO (*supra*, n. 47), 451 ss., secondo cui l'ordinamento societario italiano “non contempla l'attribuzione al socio di società di capitali, quand'anche unico, del potere di direzione e di ingerenza puntuale nella gestione dell'impresa sociale”, eccezion fatta per il caso in cui sussista un'ipotesi di direzione e coordinamento. La soluzione ermeneutica per la quale al socio unico spettano gli stessi poteri che gli competerebbero nella s.p.a. o nella s.r.l. plurisoggettiva incontra però un limite, come ammesso dalla stessa Autrice: “sul piano del fatto, è tuttavia plausibile che l'influenza, se non anche l'ingerenza, dell'unico azionista nella gestione dell'impresa sociale sia intensa e costante; tanto più intensa quando il socio unico rivesta altresì la qualifica di amministratore, e addirittura di amministratore unico”.

<sup>60</sup> *Ley* n. 1034, emanata il 22 novembre 1983.

<sup>61</sup> *Ley* n. 19857, pubblicata l'11 febbraio 2003.

<sup>62</sup> *Ley ordinaria* n. 12441, pubblicata il 12 luglio 2011.

<sup>63</sup> *Ley* n. 1258, pubblicata il 5 dicembre 2008.

<sup>64</sup> Il testo della direttiva è consultabile su [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu); quello del compromesso su [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

limitata con un unico socio come società controllate in altri Stati membri comporta dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti giuridici e amministrativi che devono essere rispettati negli Stati membri interessati" (considerando n. 3); di conseguenza, la riduzione dei costi agevolerebbe le attività transfrontaliere e fungerebbe da incentivo alla costituzione di società con un unico socio come società controllate in altri Stati membri (considerando n. 7); si è suggerito altresì di approntare un "quadro giuridico armonizzato che disciplini la costituzione di società unipersonali" nonché un modello uniforme per l'atto costitutivo (considerando n. 8).

La proposta di direttiva prevede quindi l'adozione della *societas unius personae* (SUP), la cui disciplina è riassumibile, con uno sforzo di semplificazione, nei seguenti punti:

i) la SUP ha piena personalità giuridica ed il socio unico risponde limitatamente al capitale sottoscritto (art. 7);

ii) la procedura di registrazione deve essere espletata elettronicamente in tutti i suoi elementi (art. 14);

iii) il capitale sociale minimo, interamente sottoscritto, è pari ad un euro (art. 16);

iv) la gestione è esercitata dall'organo di direzione (art. 22).

Il testo di compromesso ha insistito in particolare su quest'ultimo profilo; il Consiglio ha preferito infatti eliminare dalla proposta di direttiva la previsione riguardante l'attribuzione al socio unico di competenze in delegabili, nonché del potere di impartire istruzioni agli amministratori, demarcando così nettamente la diversità dei ruoli e delle relative funzioni.

## 7. Conclusioni.

A livello comparato, la società unipersonale è avanzata come un fiume carsico, scorrendo sotterranea ed affacciandosi in luoghi e momenti tra loro anche distanti. Le resistenze che la sua affermazione ha incontrato sembrano poggiare su considerazioni di ordine sistematico e, prima ancora, storico; la ragione per cui essa è stata a più riprese proposta muove da esigenze pratiche.

Il riconoscimento dell'unipersonalità richiede di dismettere abiti mentali a lungo indossati dai legislatori: alcuni vi hanno impiegato minor tempo; altri maggiore; altri legislatori ancora non sembrano averne intenzione. La stessa dizione "società unipersonale" accosta situazioni che si credevano (e in alcuni ordinamenti sono tuttora) inconciliabili; a ciò si può aggiungere che l'unipersonalità, una volta innestata nelle società di capitali, schiude all'imprenditore individuale la porta, altrimenti serrata, della responsabilità limitata.

Per più secoli, del resto, non si è contestato che la limitazione della responsabilità fosse connaturale al solo fenomeno imprenditoriale collettivo: due esempi contribuiscono probabilmente a giustificare la ritrosia del legislatore a concedere forme di responsabilità

limitata al socio unico. Innanzitutto, torna alla mente la riuscita immagine del “patto”<sup>65</sup> sottoscritto, da una parte, dall’autorità statale e, dall’altra, dalla classe mercantile, riunita nelle prime compagnie commerciali. L’organizzazione di spedizioni mercantili implicava, come un Giano bifronte, la doppia prospettiva di perdite o guadagni, entrambi di notevole entità: i gruppi imprenditoriali, consapevoli che il potere politico traeva redditi e prestigio dal successo delle iniziative d’oltremare, accettavano di sostenerne i costi ma non prima di aver ottenuto, come privilegio concesso *ad hoc*, l’esenzione dalla responsabilità illimitata<sup>66</sup>. Con un ulteriore passo indietro, si può ricordare come già il diritto medievale, nel caso dell’accomandita, ammettesse una primigenia limitazione della responsabilità per il socio accomandante<sup>67</sup>. Come si può ben comprendere, le due situazioni caratterizzate dalla responsabilità limitata si inserivano pur sempre nella più ampia cornice delle persone giuridiche pluripersonali.

Il rimando all’accomandita non è casuale: nel contesto italiano, si è disconosciuta alla responsabilità limitata la qualità di “effetto coesenziale al riconoscimento della personalità giuridica”, proprio facendo leva sul fatto che il codice civile conosce “ipotesi di illimitata responsabilità normalmente derivanti anche dalla costituzione di società di capitali (quella del socio accomandatario di società in accomandita per azioni) e, per converso, ipotesi di responsabilità limitata per soci di società di persone (il socio accomandante di società in accomandita semplice)”<sup>68</sup>. Inoltre, si è notato che la responsabilità personale dell’imprenditore individuale per i creditori non è di per sé fonte di una “maggiore sicurezza” se rapportata alle garanzie formali proprie della disciplina della s.p.a.<sup>69</sup>.

L’esigenza pratica soddisfatta, almeno astrattamente, dalla previsione della società unipersonale è quella di agevolare lo sviluppo di imprese di “non trascurabile dimensione”, sottraendo l’imprenditore individuale dal gravoso regime della responsabilità illimitata<sup>70</sup>.

---

<sup>65</sup> GALGANO, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1993, 78

<sup>66</sup> CAPRARA, *Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina*, Padova, 2008, 10; ROPPO, *Diritto privato*, Torino, 2012, 159.

<sup>67</sup> Rileva MONTALENTI, *Il socio accomandante*, *Quaderni Giur. Comm.*, Milano, 1985, 33 ss. che il fondamento della perdita del beneficio della responsabilità limitata in capo all’accomandante, nell’accomandita medievale, non si situava, come nel diritto attuale, essenzialmente nel divieto di immistione: “con ogni probabilità non era affatto così radicato nella coscienza mercantile il principio secondo cui per poter fruire di quel beneficio ci si dovesse astenere da qualunque atto di direzione sulla destinazione economica dei propri capitali”. Piuttosto, l’accomandante avrebbe dovuto attenersi alla “proibizione di compiere atti di rappresentanza, di contrarre cioè obbligazioni in nome e per conto della società”.

<sup>68</sup> IANNELLO, “*La fallibilità della holding personale tirannica tra presupposti ed effetti contraddittori?*”, *Fall.*, 2002, 1230.

<sup>69</sup> CAMPOBASSO (*supra*, n. 45), 173, annovera tra tali garanzie l’autonomia patrimoniale, la struttura organizzativa articolata in una pluralità di organi, la strutturazione dell’informazione contabile resa ai creditori.

<sup>70</sup> P. GROSSO, “L’atto costitutivo e le condizioni per la costituzione”, in COTTINO – SARALE (a cura di), *Società per azioni. Costituzione e finanziamento*, in *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2013, 80.

Esaurite queste schematiche osservazioni, merita soffermarsi sulle modalità con le quali la società unipersonale è approdata nel sistema argentino e in quello italiano: le esperienze sono accomunate dal recepimento tardo e, allo stesso tempo, prudente di un istituto che vantava altrove una sperimentazione consolidata. Due sono gli indici più evidenti di tale atteggiamento: *i*) la scelta dell'ordinamento italiano di limitare per un decennio l'unipersonalità alle s.r.l., confermando così queste ultime nel ruolo di "laboratorio" del diritto societario<sup>71</sup>; *ii*) la previsione della sola *sociedad anónima unipersonal* in Argentina.

Il raffronto con le esperienze giuridiche dei Paesi limitrofi ha senz'altro pesato nella ricezione della società unipersonale, tanto in Argentina quanto in Italia: nel primo caso, la proliferazione dell'impresa individuale a responsabilità limitata in più ordinamenti, unita al recente avvento della *sociedad anónima simple* in Colombia, ha spinto ad allinearsi ai principali *partners* commerciali del MERCOSUR; minor spazio discrezionale ha avuto il legislatore italiano, che ha dovuto invece immettersi nella via (obbligata) tracciata dalla Dodicesima direttiva. In quest'ultimo dato v'è traccia del ruolo delle istituzioni europee nel ravvicinare le legislazioni societarie: una spinta propulsiva che, come testimoniano la Proposta di direttiva della Commissione del 9 aprile 2014 ed il testo di compromesso del Consiglio del 28 maggio 2015, è lontana dall'esaurirsi. L'imprenditore da tempo può avvalersi in tutti gli Stati membri dello strumento societario unipersonale e, in prospettiva, laddove la *Societas unius personae* (SUP) fosse effettivamente regolata, potrebbe altresì operare in una cornice normativa uniforme: risulta così agevole comprendere che la dizione *European Company Law* non è più una mera espressione accademica, quanto piuttosto una categoria idonea a descrivere una definita realtà normativa<sup>72</sup>. È opportuno enfatizzare, del resto, che l'uniformazione del diritto societario ha un rilevante scopo pratico, nella misura in cui impedisce che la libertà di stabilimento, pure riconosciuta a livello comunitario, possa essere impiegata abusivamente dalla società per assoggettarsi alla disciplina di volta in volta ritenuta più vantaggiosa<sup>73</sup>.

Tra i due sistemi, però, non vi sono soltanto punti di contatto. Come si è visto, la disciplina della società unipersonale diverge in misura significativa al di qua e al di là dell'Oceano; ciò che più vale a separare i modelli non sembra situarsi tuttavia nel dato

<sup>71</sup> CAGNASSO – MAMBRIANI, "Premessa", in *Codice della società a responsabilità limitata*, Roma, 2015, V. Identico processo si è verificato, con riguardo alla società unipersonale, nel diritto danese; in termini più generali, in quello spagnolo: la riforma del diritto societario, attuata dalla *ley* 31/2014, emanata il 3 dicembre 2014, ha esteso alle società anonime (*sociedades anónimas*) numerose disposizioni inizialmente applicate soltanto alle società a responsabilità limitata (*sociedades de responsabilidad limitada*). Cfr. CUATRECASAS, *Nota monográfica. La Ley de reforma de la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo*, consultabile su [www.cuatrecasas.com](http://www.cuatrecasas.com).

<sup>72</sup> MONTALENTI, *Il diritto societario riformato nel quadro europeo*, in AA.VV., *Il diritto societario riformato: bilancio di un decennio e prospettive in un quadro europeo*, Milano, 2014, 32.

<sup>73</sup> Cfr. WOUTERS, "European Company Law: Quo Vadis?", *Common Market Law Review*, 37, 257-307, 2000, 269; WYCKAERT – JENNÉ, "Corporate Mobility", in *The European Company Law Action Plan Revisited*, Leuven, 2010, 287 ss.

letterale delle norme, ma nella diversa impostazione di fondo di cui risentono. L'ordinamento argentino ha avvolto la società unipersonale con un robusto "cordone di sicurezza", in cui si intrecciano l'assoggettamento alla vigilanza pubblica e l'obbligo di nominare almeno tre amministratori e sindaci: peculiarità che rendono l'*anónima unipersonal* un tipo sociale a sé e polo d'attrazione più per i gruppi, che non per l'imprenditore individuale. Il sistema italiano si è mosso invece in altra direzione, non predeterminando per la società unipersonale modalità di controllo o amministrazione differenti rispetto alle s.p.a. e s.r.l. pluripersonali.

*Tertium datur*: la direttiva SUP, ancora in gestazione, contempla un regime differenziato per le società unipersonali, ma finalizzato, attraverso la riduzione al minimo dei costi e la massima semplificazione del procedimento costitutivo, ad un suo più diffuso impiego da parte dell'imprenditore individuale.



"



Associazione ESSPER  
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia

Biblioteca riconosciuta: Università degli studi [Torino] : Biblioteche "Norberto Bobbio", Economia e Management, Sanità Pubblica

Autore

**Russo, Riccardo**

Titolo

**La società unipersonale in Argentina: un confronto con l'Italia**

Periodico

**Orizzonti del diritto commerciale**

Anno: **2015** - Fascicolo: **2** - Pagina iniziale: **1** - Pagina finale: **16** -

Parte: **TEMI E DIBATTITI**

Interroga il link resolver della tua istituzione: **TROVA**

SICI: 2282-667X(2015)2<1:LSUIAU>2.0.ZU;2-1

Testo completo: <http://www.rivistaodc.eu/edizioni/2015/2/temi-e-dibattiti-dattualit%C3%A0/la-societ%C3%A0-unipersonale-in-argentina-un-confronto-con-litalia/>

Esportazione dati in Refworks (solo per utenti abilitati)

Record salvabile in Zotero

Biblioteche ESSPER che possiedono il periodico

Biblioteche ACNP che possiedono il periodico

Contattaci

Servizio di alerting

Invio di articoli

### L'Associazione

Associarsi a ESSPER

Biblioteche aderenti

Comitato di coordinamento

Statuto

I numeri di ESSPER